



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
18/12/2017 U-rsp/9215/2017

U-AV/17



Circ. n.163/XIX Sess.

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini territoriali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Consulenti chimici di porto – iniziativa congiunta del Consiglio Nazionale Ingegneri e del Consiglio Nazionale dei Chimici – **Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2017 n.234** che apporta modifiche alla circolare ministeriale 10/12/1999 n.1160 – nuovo ruolo attribuito al CNI e ammodernamento della disciplina di settore – valorizzazione della figura dell'Ingegnere in possesso di laurea in Ingegneria chimica – considerazioni

Cari Presidenti,

con la presente si intende informarVi circa l'avvenuta approvazione del **Decreto direttoriale 1 dicembre 2017 n.234 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di modifica della circolare dell'(allora) Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 dicembre 1999 n.1160, in tema di *"Disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto"*.

Si anticipa subito che trattasi senza dubbio di un risultato di grande rilievo per le rappresentanze istituzionali della Categoria e per tutti i professionisti Ingegneri che si trovano ad operare nei porti e in collaborazione con le Capitanerie.

Il Consiglio Nazionale, come noto, segue da anni la complessa e non del tutto regolamentata tematica dei professionisti "Consulenti chimici di porto", tramite una costante interlocuzione con le Autorità ministeriali e le associazioni del settore e, all'occorrenza, anche con delle vere e proprie azioni giudiziarie in difesa delle prerogative dei tecnici Ingegneri, avverso taluni tentativi (invero oggi non più attuali) di disconoscere le competenze professionali dell'Ingegnere

stabilite per legge (v., in particolare, le circolari CNI 14/10/2008 n.173 e 29/10/2009 n.275).

Da alcuni anni, forti dei successi ottenuti in sede giurisdizionale a vantaggio degli Ingegneri chimici, anche il confronto con le altre Categorie interessate si è fatto più disteso e collaborativo e questo ha portato alla approvazione del documento congiunto CNI – Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), trasmesso al Ministero competente e allegato alla circolare CNI 30/12/2013 n.307 (rinvenibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

La citata circolare CNI n.307/2013 terminava con l'auspicio e la disponibilità per la convocazione di un tavolo di lavoro presso il Ministero dei Trasporti, con i due Consigli Nazionali di riferimento, le Autorità ed i professionisti coinvolti.

Ebbene, dopo quattro anni, la nuova dirigenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto fossero maturi i tempi per addivenire ad un ammodernamento ed aggiornamento della risalente disciplina della figura del consulente chimico di porto, contenuta nella importante **circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione** (un tempo si chiamava così) **10 dicembre 1999 n.1160**, convocando tutti gli organismi interessati (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, CNI, CNC, Associazione Nazionale Ingegneri e Chimici dei Porti, Associazione Nazionale Chimici di Porto) per una riunione fissata per il giorno 14 settembre 2017 presso il Ministero, in Roma.

In quella occasione il Consiglio Nazionale è stato rappresentato dal Consigliere Segretario, Ing. Angelo Valsecchi e dall'Avv. Massimo Ciammola, dell'Ufficio Legale, che da anni seguono la problematica per conto del CNI.

Il Consigliere Segretario ha quindi illustrato ai rappresentanti ministeriali la posizione del Consiglio Nazionale sui diversi punti della disciplina in discussione, sottolineando che per una volta i due Consigli Nazionali si sono mossi sulla stessa lunghezza d'onda, elaborando delle proposte di riforma in comune ed in stretta collaborazione e rivendicando l'azione svolta dal CNI in questi anni a sostegno dei professionisti Ingegneri e per la sicurezza nei porti.

Particolarmente apprezzato è stato, al tavolo di lavoro, il clima propositivo e la sintonia mostrata dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri e dei Chimici e il documento congiunto elaborato dalle due Categorie nel 2013 è stato posto agli atti come valida base di partenza per ogni intervento futuro di riforma.

Queste le modifiche principali apportate alla disciplina vigente dal **Decreto direttoriale n.234 del 1 dicembre 2017**:

- 1) In sede di esame orale (*"Valutazione finale"*) – di cui al punto 1.3 della circolare n.1160 del 1999 – è mutata la composizione della commissione di esame, davanti alla quale sostenere la prova teorica. Al posto di 2 consulenti chimici di porto indicati *"dall'Associazione Nazionale dei Chimici di Porto"*, d'ora innanzi i 2 consulenti chimici di porto saranno "designati, in comune accordo, dai Consigli nazionali dei Chimici e degli Ingegneri" ;
- 2) E' stato attribuito – tramite ulteriore modifica al punto 1.3 della circolare del 1999 - valore doppio al voto del Capo del circondario marittimo, in caso di parità di punteggio nei voti dei membri della commissione di esame ;
- 3) **Il numero dei consulenti chimici di porto iscritti nel registro istituito ai sensi dell'art.68 Cod. Nav.** – di cui la punto 2) della circolare del 1999 – è determinato non più sentita l'Associazione nazionale dei chimici di porto e l'utenza, bensì *"sentite l'Associazione nazionale chimici di porto, l'Associazione nazionale ingegneri e chimici dei porti¹, l'utenza e, nei porti sede dell'Autorità di sistema portuale, l'autorità marittima"* ;
- 4) Per quanto riguarda l'**aggiornamento professionale** – tramite apposita modifica al punto 4) della circolare del 1999 – gli aggiornamenti devono essere richiesti dall'Autorità marittima o di Sistema portuale dove istituita, non più *"sentita l'Associazione nazionale dei chimici di porto"*, bensì *"sentiti i Consigli nazionali dei chimici e degli ingegneri"* ;
- 5) L'ultimo capoverso della circolare del 1999 – correggendo un refuso contenuto nella precedente versione, che faceva riferimento soltanto all'Ordine professionale dei Chimici – a proposito della **irrogazione delle sanzioni disciplinari** e dei provvedimenti conseguenti, è stato integralmente riscritto e adesso dispone che vi sia un necessario raccordo tra le Autorità marittime **"ed il Consiglio nazionale dei chimici e degli ingegneri per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli stessi"**.

Accogliendo una espressa proposta dei rappresentanti del CNI – volta a rendere maggiormente trasparente e conoscibile l'attività ed il numero dei consulenti chimici di porto in servizio presso ciascun porto, anche per assicurare una corretta rotazione negli incarichi² - l'**art.2** del decreto direttoriale attribuisce alla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, Divisione 6, del Ministero, il compito di curare "la raccolta, l'aggiornamento e la pubblicazione sul sito del Ministero dei rispettivi elenchi dei predetti registri", in stretta collaborazione con le Autorità Marittime e le Autorità di Sistema Portuale, che dovranno inviare tempestivamente ogni variazione

¹ Con comunicato pubblicato in data 18/12/2017 sul sito Internet, all'indirizzo www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-numero-234-del-01122017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito (*"Errata corrige"*) che laddove nel Decreto numero 234 del 1/12/2017 è indicata per errore l'"Associazione nazionale degli ingegneri chimici di porto", la dicitura esatta da intendersi è "Associazione nazionale ingegneri e chimici dei porti".

² V. anche la citata circolare CNI 30/12/2013 n.307.

intervenuta nel registro da esse gestito, a proposito dei consulenti chimici di porto in attività³.

Importante è anche l'esplicito riconoscimento positivo – integrando la disciplina previgente (punto 4) della circolare del 1999) – del ruolo primario dei Consigli Nazionali, che dovranno essere ascoltati, allorchè si discuta dell'obbligo di aggiornamento professionale dei consulenti chimici di porto.

Il Decreto direttoriale n.234 è entrato in vigore dalla data della sua emissione (art.3), ovvero **dal 1 dicembre 2017**.

Come si vede, le variazioni intervenute sono tutte rivolte – con maggiore aderenza al dato normativo e con il giusto riconoscimento del ruolo dei Consigli Nazionali, enti di rappresentanza istituzionale delle Categorie interessate – a rendere effettivo e stabile sul piano normativo il coinvolgimento del Consiglio Nazionale nell'attività di formazione, monitoraggio e controllo dell'attività del consulente chimico di porto, sia attraverso la partecipazione di suoi rappresentanti alla commissione di esame per lo svolgimento della prova di carattere teorico per diventare consulente chimico di porto, sia in sede di aggiornamento professionale che, infine, sotto il piano disciplinare, per il tramite – ovviamente – in prima istanza, dei Consigli di disciplina territoriale⁴.

Occorre al contempo in questa sede precisare che le novità introdotte sono in funzione (e nei limiti) dello strumento tecnico adottato, ovvero **un decreto del direttore generale**, in grado di vincolare la struttura gerarchica del Ministero e gli Uffici periferici, mentre al tavolo di lavoro coi rappresentanti del CNI i vertici ministeriali hanno comunicato l'intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *nella prossima Legislatura*, di avviare l'iter per l'approvazione di una norma di rango primario, attraverso la quale introdurre modifiche più consistenti e un riordino di carattere generale della disciplina del consulente chimico di porto.

Nell'esprimere la condivisione da parte del Consiglio Nazionale del percorso di riforma avviato, pur se dopo un costante, serrato e prolungato confronto, iniziato nel lontano 2005, e l'apprezzamento verso la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attenzione, la sensibilità e la competenza dimostrata nei confronti della problematica in esame e delle proposte ed osservazioni dei

³ In attesa della auspicata modifica della normativa di rango primario, la novità in questione assume carattere meramente organizzativo, sul piano interno ed amministrativo, a fini di pubblicità e trasparenza, utilizzando le moderne tecnologie, fermo restando che l'unico registro avente valore legale rimane quello di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, gestito dalle singole Autorità Marittime e dalle Autorità di Sistema Portuale.

⁴ In questo senso va letto il riferimento, contenuto nell'art.1.5 del Decreto direttoriale, alle sanzioni disciplinari irrogate *“da parte dei Consigli stessi”* (ovvero si deve intendere, implicitamente, *per il tramite dei Consigli di disciplina territoriali*).

rappresentanti del CNI al tavolo di lavoro convocato a settembre 2017, si ribadisce in questa sede la ferma volontà del Consiglio Nazionale di contrastare sempre, con tutti i mezzi consentiti, ogni tentativo, esplicito o surrettizio, di limitare o disconoscere le competenze professionali della Categoria degli Ingegneri, stabilite *per legge*.

Resta fermo infatti - e nessuno lo mette più in discussione - il requisito per l'iscrizione nel registro istituito ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione costituito dal necessario possesso della **laurea in Chimica o in Ingegneria chimica** e dall'**iscrizione all'albo** di Categoria.

In questo senso si ritiene che si aprano possibili opportunità lavorative per *i laureati in Ingegneria chimica, iscritti all'albo nel settore b) industriale* e desiderosi di operare nei porti, secondo i criteri e le procedure stabilite nella circolare del 1999, anche per incrementare e rafforzare il numero (ora ridotto) dei consulenti chimici di porto in attività.

E viene implicitamente confermato che quella di consulente chimico di porto **non è una professione in senso proprio**, rientrando la relativa attività nelle attribuzioni delle due Professioni regolamentate, unitamente al necessario superamento di un tirocinio più successiva prova teorica, dinanzi ad una commissione di esame dove adesso vengono istituzionalizzati il ruolo e le prerogative del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale dei Chimici.

Proprio per effetto della modifica recata dal Decreto direttoriale in esame al punto 1.3 della circolare n.1160 del 1999 si invitano sin d'ora tutti gli Ordini territoriali degli Ingegneri interessati a segnalare, con cadenza periodica (almeno semestrale), al CNI i nominativi (comprensivi di *curriculum vitae*) **dei professionisti consulenti chimici di porto disponibili a far parte delle commissioni di esame**, indicando espressamente i porti e le sedi di riferimento e le personali disponibilità (e, all'occorrenza, l'assenza di conflitti di interessi).

In sede di prima applicazione della nuova regolamentazione, in caso di necessità, si ritiene che gli Ordini provinciali coinvolti possano interagire e scambiare informazioni e richiedere elenchi di candidati (ovviamente, nel nostro caso, Ingegneri) alle due Associazioni nazionali di consulenti chimici di porto in attività, richiamate nella nota del Direttore Generale M. Coletta allegata.

Spetterà poi alle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri esaminare e vagliare il CV degli Ingegneri consulenti chimici di porto interessati, per individuare di volta in volta i profili da proporre (congiuntamente con le rappresentanze dei Chimici) al Capo del Circondario Marittimo.

Il Consiglio Nazionale si riserva comunque di studiare una procedura operativa *standard*, per la richiesta e la successiva segnalazione tempestiva delle candidature da parte dei Consigli degli Ordini, di cui sarà data notizia tramite successiva circolare.

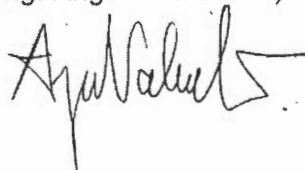
Nel frattempo, si invitano tutti gli Ordini degli Ingegneri a diffondere adeguatamente nel proprio ambito territoriale e tra gli iscritti il Decreto direttoriale 1 dicembre 2017 n.234, unitamente alla presente circolare.

Per disporre del quadro completo di riferimento e per maggiore comodità di lettura, viene trasmessa nuovamente in allegato anche la circolare ministeriale 10 dicembre 1999 n.1160 (già allegata alla circolare CNI n.307/2013).

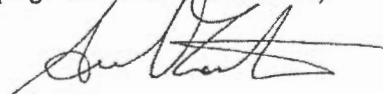
Ricordiamo, infatti, che per comporre la disciplina oggi vigente bisogna leggere congiuntamente la circolare del 1999 con il Decreto n.234/2017.

Nell'esprimere piena soddisfazione per l'importante riconoscimento ottenuto del ruolo del Consiglio Nazionale e degli iscritti laureati in Ingegneria chimica, dovuto anche allo spirito costruttivo e non conflittuale che ha animato il lavoro del tavolo tecnico convocato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Decreto direttoriale 1 dicembre 2017 n.234 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (+ nota di trasmissione) ;
- 2) Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 dicembre 1999 n.1160.

MC0712Circ

ALL. 1

INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0032452.06-12-2017



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.6/MM

Rif. Prot. n.

Classificazione: 18.05.05

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

06/12/2017 E-nd/8938/2017



2-11-11

Consiglio
ing epc

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto

cgcp@pec.mit.gov.it

A tutte le Capitanerie di Porto

Loro sedi

A tutte le Autorità di Sistema Portuale

Loro sedi

Al Consiglio Nazionale dei Chimici

Piazza San Bernardo, 106 Roma

enc@chimici.it

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via XX Settembre, 5 Roma

segreteria@ingpec.eu

All'Associazione Nazionale Ingegneri e
Chimici dei Porti

Via Lido Sacramento, 39/A

96100 Siracusa

ing.carmelotinc@gmail.com

All'Associazione Nazionale Chimici di
Porto

Via Leonardo da Vinci, 5

57123 Livorno

anep.chimicidiporto@pec.it

OGGETTO: Consulenti Chimici di Porto. Trasmissione decreto direttoriale n.234 dell'1 dicembre 2017 di modifica della circolare n.1160 del 10.12.1999 (*Disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto*).

Si trasmette, in allegato, il Decreto Direttoriale n. 234 dell'1 dicembre 2017 che apporta modifiche alla circolare n. 1160 del 10 dicembre 1999.

Si pregano le Autorità Marittime e le Autorità di Sistema Portuale a voler trasmettere le variazioni degli elenchi di cui ai registri ex art. 68 del Codice della Navigazione così come indicato all'articolo 2 del citato decreto, in maniera puntuale e sistematica.

Ben

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne -

DGCPTM/DIV.6/MM

Il Direttore Generale

Visto il Titolo III, Capo I del Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 68 - Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti;

Visto il decreto legislativo n.272 del 27 luglio 1999 e sue m. i. - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU Serie Generale n.185 del 09-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 151);

Visto la circolare prot.n. DEM3/1160/SP 1160 del 10 dicembre 1999 "Disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto";

Sentiti il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, i Consigli nazionali dei chimici, degli ingegneri e le Associazioni nazionali dei chimici di porto e degli ingegneri chimici di porto nella data del 14 settembre 2017;

Considerata la necessità di apportare modifiche alla predetta circolare espressa all'unanimità nella riunione del 14 settembre 2017 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dai Consigli nazionali dei chimici, degli Ingegneri e dalle Associazioni di categoria di cui alla nota trasmessa all'Ufficio Legislativo avente protocollo n. 30394 del 13 novembre 2017;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato, sez. 1, 7 marzo 2017, n. 567, e sez. 4, 12 giugno 2012, n. 3457, che evidenziano che le circolari amministrative costituiscono atti diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi subordinati;

Decreta

Articolo 1

1. Al punto 1.3. "Valutazione Finale" della circolare n. 1160 del 1999, il primo capoverso viene sostituito dal seguente: *"Il Capo del Circondario Marittimo o un suo delegato, avvalendosi della collaborazione di due consulenti chimici di porto designati, in comune accordo, dai Consigli nazionali dei chimici e degli ingegneri e nei porti sede di Autorità di sistema portuale di un rappresentante della stessa, accerta nell'ambito di una prova di carattere teorico, anche sulla base degli eventuali titoli il cui possesso sia stato dichiarato in sede di autocertificazione allegata alla domanda, che il candidato possieda una adeguata conoscenza delle strutture, della compartimentazione e delle sistemazioni delle navi e dei seguenti argomenti a carattere professionale:"*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne -

2. Al punto 1.3. dopo la lettera i) viene aggiunta la frase *"Dove è istituita l'Autorità di sistema portuale, nel caso di pari punteggio dei membri della commissione, il voto del Capo del circondario marittimo assume valore doppio"*.
3. Al punto 2) *"ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO"* il primo capoverso viene sostituito dal seguente: *"Il numero degli iscritti è determinato dall'autorità competente ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione e dell'art.8, lett. h) della legge 84/94, in considerazione delle esigenze locali, sentite l'Associazione nazionale chimici di porto, l'Associazione nazionale ingegneri chimici di porto, l'utenza e, nei porti sede dell'Autorità di sistema portuale, l'Autorità marittima."*
4. Al punto 4) *"CANCELLAZIONE DAL REGISTRO"* l'ultimo capoverso viene sostituito dal seguente: *"Eventuali aggiornamenti professionali devono essere richiesti dall'Autorità marittima o di Sistema portuale dove istituita, sentiti i Consigli nazionali dei chimici e degli ingegneri, in relazione a specifiche esigenze del porto anche al fine del mantenimento dell'iscrizione"*.
5. L'ultimo capoverso viene sostituito dal seguente: *"A tali fini altresì si evidenzia la necessità di raccordo fra Autorità marittima e Autorità di sistema portuale ed anche fra codeste stesse autorità ed il Consiglio nazionale dei chimici e degli ingegneri per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli stessi"*.

Articolo 2

1. La Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 6 - cura, al fine di rendere maggiormente trasparenti e conoscibili gli elenchi dei chimici di porto in attività presso i porti nazionali, iscritti negli appositi registri istituiti ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, la raccolta, l'aggiornamento e la pubblicazione sul sito del Ministero dei rispettivi elenchi dei predetti registri, in collaborazione con le Autorità Marittime e le Autorità di Sistema Portuale cui si rimette l'invio tempestivo delle relative variazioni.

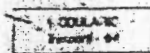
Articolo 3

1. Il presente decreto direttoriale entra in vigore dalla data di emissione.

Roma,

IL DIRIGENTE GENERALE

(M. COLETTA)



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Div. DEM3

Prot. N. DEM3 **21160** Alleg.

Roma, **10 DIC. 1999**

Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI

Alle Autorità Portuali
LORO SEDI

OGGETTO: Disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto.

L'attività dei consulenti chimici di porto ha assunto una crescente rilevanza, sia per la vigente normativa in materia di merci pericolose, sia per l'emanazione del decreto legislativo n. 272/99 in materia di sicurezza del lavoro in ambito portuale.

Risulta pertanto necessario, al fine di disciplinare in maniera uniforme l'attività da essi svolta e di adeguare le disposizioni in materia ai recenti principi di semplificazione introdotti nell'ordinamento giuridico, dare le seguenti direttive.

1) AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1.1-Iscrizione

L'attività svolta dai chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto. Tale attività, in considerazione degli aspetti di interesse pubblico che riveste, è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. e dell'art. 8 lett. h) della legge 84/94.

I consulenti chimici per operare in ambito portuale devono essere iscritti nel registro istituito ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. dal capo del circondario marittimo o dall'autorità portuale dove istituita.

Per ottenere l'iscrizione nel registro gli interessati devono presentare domanda al capo del circondario nel cui ambito intendono prestare la loro attività, oppure all'autorità portuale dove istituita.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione all'albo professionale;
- c) compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività, come specificato al punto 1.2;
- d) superamento della prova teorica specificata al punto 1.3;
- e) capacità fisica a svolgere l'attività.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dal certificato del medico di porto attestante la capacità fisica e deve contenere la dichiarazione prodotta in sostituzione delle certificazioni attestanti i requisiti di cui alle lettere a) e b), oltre ad eventuali altri titoli di specializzazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, o comunque utili ai fini della valutazione della capacità professionale.



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Nella domanda di iscrizione deve inoltre essere dichiarato presso quale autorità marittima o portuale sono conservati la relazione sul tirocinio e il verbale della valutazione di cui ai punti successivi al fine della loro acquisizione d'ufficio.

1.2- Tirocinio

Il tirocinio ha durata di almeno un anno e può essere effettuato nel porto presso il quale si intende operare o presso un altro porto dove vi sia un chimico di porto in servizio. Qualora il tirocinio non possa essere compiuto in un unico porto per carenza di adeguate strutture può essere completato in altro porto nazionale.

Il consulente chimico di porto presso il quale viene svolto il tirocinio redige una dettagliata relazione nella quale dichiara sotto la propria responsabilità che il richiedente l'iscrizione ha partecipato ai seguenti tipi di accertamento su navi adeguatamente specificate:

- a) per il rilascio dei certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno sei navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- b) per il rilascio dei certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
- c) per il rilascio di certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di gas a pressione o refrigerati;
- d) per il rilascio di certificati di "non pericolosità" per l'ingresso degli uomini per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche in doppi fondi e/o casse di servizio nafta, su almeno quattro navi a carico secco;
- e) per il rilascio di certificati di "sicurezza" per la destinazione agli ormeggi e/o per l'immissione in bacino di almeno due navi cisterna inertizzate, adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- f) per il rilascio dei certificati di "sicurezza" per il lavaggio delle cisterne con crude oil (C.O.W.) e/o con altri solventi, su almeno sei navi cisterna inertizzate;
- g) per il rilascio dei certificati di controllo su almeno una nave chimichiera in applicazione delle norme di prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;
- h) per il rilascio del certificato di sicurezza per il trasporto di materiali solidi alla rinfusa di cui al B.C. Code, su almeno tre navi a carico secco.

Nel caso di tirocinio svolto in più porti ciascuno dei consulenti chimici che ha seguito il tirocinante redige la relazione per la parte di competenza.

L'originale della relazione è consegnato all'autorità marittima o portuale del porto dove il tirocinio è svolto o intrapreso.

Il consulente chimico già operante in un porto nazionale può essere iscritto in altro porto senza ulteriore tirocinio e senza essere sottoposto a valutazione. Per ottenere,



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

pertanto, la nuova iscrizione sarà sufficiente autocertificare di aver svolto il servizio presso un altro porto nazionale.

1.3 Valutazione finale

Il capo del circondario marittimo o un suo delegato, avvalendosi della collaborazione di due consulenti chimici di porto designati dall'Associazione Nazionale dei Chimici di Porto e nei porti sede di autorità portuale di un rappresentante della stessa, accerta nell'ambito di una prova di carattere teorico, anche sulla base degli eventuali titoli il cui possesso sia stato dichiarato in sede di autocertificazione allegata alla domanda, che il candidato possieda una adeguata conoscenza delle strutture, compartimentazioni e sistemazioni della navi e dei seguenti argomenti a carattere professionale:

- a) normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e dell'ambito portuale con particolare riferimento ai lavori da eseguire con fonti termiche su navi, nell'ambito delle aree portuali e dei depositi costieri;
- b) normativa vigente in materia di imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, con particolare riferimento ai criteri nazionali e internazionali per la loro classificazione;
- c) normativa vigente in materia di inquinamento e antinquinamento marino;
- d) tecniche per la degassificazione e bonifica delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, sia allo stato liquido sia allo stato di gas, refrigerati o sotto pressione;
- e) metodologie strumentali di controllo e criteri tecnico-pratici per la valutazione del grado di espansività e tossicità ambientale;
- f) tecnologia per l'inertizzazione delle navi cisterna e la produzione e impiego di gas inerti, metodologie strumentali di controllo e criteri teorico pratici per la valutazione del grado di sicurezza;
- g) tecnologie per il lavaggio delle cisterne con crude oil o con altri solventi in condizione di inerting, metodologie di controllo e criteri teorico-pratici del grado di sicurezza;
- h) tecniche antinquinamento e procedure di bonifica con particolare riferimento ai sistemi di confinamento, contenimento e abbattimento di sversamento di idrocarburi e prodotti chimici in mare;
- i) metodologie strumentali per la determinazione delle caratteristiche reologiche dei carichi scorrevoli.

All'atto del superamento della prova teorica, il capo del circondario rilascia al tirocinante un attestato costituente titolo per l'iscrizione nel registro.

2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il numero degli iscritti è determinato dall'autorità competente ai sensi dell'art.68 cod.nav. e dell'art.8, lett.h) della legge 84/94, in considerazione delle esigenze locali, sentiti i soggetti interessati, cioè l'Associazione nazionale dei chimici di porto, l'utenza e, nei porti sede di autorità portuale, l'autorità marittima.



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DESANNO MARITTIMO

Codeste autorità dovranno organizzare il servizio reso dai consulenti chimici di porto in maniera tale che almeno un chimico di porto sia disponibile per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 3), assicurando la propria reperibilità in qualsiasi momento. Nell'organizzazione del servizio e nella determinazione del numero dei consulenti chimici dovrà tenersi conto delle esigenze operative del porto determinabili in relazione all'attività cantieristica, al numero dei bacini di carenaggio, alla tipologia ed alla quantità di traffico.

Nei porti dove istituita, l'autorità portuale dà comunicazione dell'elenco degli iscritti e dei relativi aggiornamenti all'autorità marittima.

3) ATTIVITA' DEL CONSULENTE CHIMICO DI PORTO

I consulenti chimici del porto esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti.

Nei porti dove non sia disponibile temporaneamente un consulente chimico ovvero perchè le esigenze operative del porto non ne richiedono il servizio, l'autorità competente può autorizzare a richiesta degli interessati, l'intervento di un consulente chimico di un altro porto nazionale.

I consulenti chimici di porto svolgono i seguenti compiti:

- a) accertano le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori gas pericolosi (infiammabili, tossici, corrosivi ecc.);
- b) accertano le condizioni di pericolosità per l'ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi, nei doppi fondi e nei depositi e/o casse del combustibile di qualsiasi tipo di nave o galleggiante;
- c) accertano le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione delle navi in bacino;
- d) accertano che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità;
- e) rilasciano, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati;
- f) esprimono pareri su richiesta dell'autorità competente per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto;
- g) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio (Crude Oil Washing);
- h) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per l'ormeggio e/o l'immissione in bacino delle navi cisterna inertizzate;
- i) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di gas free" richiesto per le navi cisterna o gasiere per l'ingresso in porto, per l'ormeggio e/o per lavori ai cantieri o comunque in ambito portuale;



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

- l) effettuano le verifiche e rilasciano le certificazioni previste dall'apposita normativa in vigore concernente il deposito, l'imbarco, lo sbarco e il transito delle merci pericolose in colli;
- m) compiono gli accertamenti per la caricazione/scaricazione di carichi solidi trasportati alla rinfusa di cui al B.C. Code;
- n) compiono gli accertamenti previsti dalle procedure per la prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;
- o) svolgono nell'ambito della propria competenza professionale ogni altra incombenza richiesta dall'autorità competente;
- p) compiono ogni altro accertamento previsto dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto.

Gli accertamenti e le verifiche devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati congiuntamente ai procedimenti chimici più idonei al caso.

I certificati sopraelencati sono rilasciati all'autorità marittima o, nei casi previsti dai titoli I e II del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272, anche al datore di lavoro.

L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'autorità marittima e portuale è a titolo gratuito.

4) CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

I consulenti chimici di porto vengono cancellati dal registro per i seguenti motivi:

- a) morte del consulente chimico
- b) richiesta dell'interessato
- c) cancellazione dall'albo professionale
- d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto.

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente; va comunque verificata annualmente la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) ed e) del punto 1.1.

Eventuali aggiornamenti professionali devono essere richiesti dall'autorità marittima o portuale dove istituita, sentita l'Associazione nazionale dei chimici di porto, in relazione a specifiche esigenze del porto anche al fine del mantenimento dell'iscrizione.

Sono abrogate le seguenti circolari emanate in materia:
 gli articoli 27 e 28 della circolare n.545290 del 29 ottobre 1969;
 la circolare n.5202227 del 18 aprile 1977;
 la circolare n.5204639 del 17 giugno 1977;
 la circolare n.520107 del 7 gennaio 1981
 la circolare n.5203529 del 10 luglio 1982.



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Le autorità in indirizzo vorranno attenersi alle presenti direttive, dandone assicurazione allo scrivente, e vigilare affinché i consulenti chimici di porto svolgano la propria attività nel rispetto delle stesse.

Per eventuali infrazioni disciplinari di cui al comma 1, punti 2) e 3) dell'art.1251 cod.nav., commesse dai consulenti chimici di porto, si applica l'art.1255 cod.nav. concernente l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'autorità marittima in tutti i porti nazionali nei confronti delle persone che esercitano un'attività prevista nell'art.68 cod.nav.. A tali fini altresì si evidenzia la necessità di raccordo fra autorità marittima e autorità portuale ed anche fra codeste stesse autorità e gli ordini professionali dei chimici per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dell'ordine.

IL DIRIGENTE GENERALE

Liberti

Farina

M.C. Farina

18/11/99

99CIRCHI.DOC